



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.147 del 08/05/2019 - 19/06/2019 Udienza pubblica del 07/05/2019
Massima n. 1:	Titolo Tutela dell'ambiente - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta – Disposizioni varie in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Illegittimità costituzionale. Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, 12, 13, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)». Il combinato disposto degli artt.12 e 13 configura il provvedimento di VIA regionale quale atto autonomo rispetto ai singoli titoli abilitativi necessari per la realizzazione di un'opera, da integrare nell'atto autorizzativo rilasciato da altre strutture regionali. L'art.27-bis del cod. ambiente prevede invece un "provvedimento autorizzatorio unico" regionale, cioè la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, comprendente il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Tale disposizione vincola anche gli enti ad autonomia differenziata in quanto le funzioni amministrative connesse alla VIA sono strumentali all'inveramento del valore ambientale e riconducibili in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art.117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. (sentenze n.198 del 2018 e n.229 del 2017). Tale articolo è perfettamente coerente con la normativa sovranazionale, che stabilisce anche che gli Stati membri debbano prevedere procedure coordinate e comuni, nel caso in cui la valutazione risulti dalla direttiva 2011/92/UE, come



	modificata dalla direttiva 2014/52/UE e dalle altre direttive europee in materia ambientale ad essa collegate. Parimenti fondata la censura dell'art.10 della legge valdostana a termini del quale la conferenza di servizi è relegata a un ruolo meramente consultivo e marginale, in contrasto con il disegno normativo prefigurato dall'art.27-bis del cod. ambiente, del quale è corollario normativo l'art.14, comma 4, della legge n.241 del 1990, nella versione novellata dal d. lgs. n.104 del 2017. Solo in un contesto istituzionale che racchiude le diverse amministrazioni interessate alla realizzazione del progetto si possono valutare i molteplici interessi pubblici coinvolti, come punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificazione del procedimento e la tutela riservata all'ambiente.
NOTE	Atti oggetto del giudizio Artt. 10, 12 e 13, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20/03/2018, n. 3, nonché gli Allegati A e B contenuti nell'allegato A della medesima legge. Parametri costituzionali Costituzione art.117, secondo comma, lettera s). Altri parametri e norme interposte Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014.
Massima n. 2:	Titolo Tutela dell'ambiente - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta – Disposizioni varie in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Illegittimità costituzionale. Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018 e dell'Allegato A alla medesima legge regionale, e degli allegati ivi contenuti, limitatamente ai numeri 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9) 10), 11), 17), 18), 19), 20) dell'Allegato A, e ai numeri 2.a), 2.e) 2.g), 2.h), 7.e), 7.g), 7.j), 7.m), 7.r) dell'Allegato B. La nuova distribuzione di competenze tra Stato e Regioni, operata dal d. lgs. n.104 del 2017, sulla quale la Regione pretende di interferire, è la chiave per la tutela dell'ambiente e aspetto fondamentale della riforma in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA. L'allocazione presso lo Stato delle procedure coinvolgenti progetti a maggior impatto, per le esigenze cui risponde e la correlazione con l'obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione del bene ambientale, configura norma fondamentale di riforma economico-sociale, oltre che diretta conseguenza dell'attuazione degli obiettivi posti dalla direttiva dell'Unione europea. La VIA, in quanto istituto volto a



	disciplinare i procedimenti che verificano l'impatto ambientale, rientra nella competenza esclusiva indicata dall'art.117, secondo comma, lettera s) Cost., escludendo, di regola, competenze regionali. Analogamente, quanto ai procedimenti non indicati negli allegati al cod. ambiente che la norma sottopone a VIA regionale, l'art.16 comporta violazione alla competenza esclusiva che in materia di tutela ambientale si ascrive allo Stato.
NOTE	Atti oggetto del giudizio Art.16, c. 1°, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20/03/2018, n. 3, nonché gli Allegati A e B contenuti nell'allegato A della medesima legge. Parametri costituzionali Costituzione art.117, secondo comma, lettera s). Altri parametri e norme interposte D. lgs. n.152 del 2006; D. lgs. n.104 del 2017.

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Marina Valli

